

U.P.D.R./Rip Legale

Nota n. 162482 del 9 NOV 2018

REP. N° 531/2018

AI Docenti e Ricercatori

LORO SEDI

Oggetto: "Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei professori e ricercatori".

08 NOV 2018

Con la presente si rende noto alle SS.LL che con D.R. n. 0909 è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei docenti e ricercatori, predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge (*D.lgs.165/01 e L.240/2010*) e alle indicazioni espresse dall'ANAC con delibera del 12.11.2017 e dal MIUR con atto di indirizzo n.39 del 14.05.2018.

Tanto premesso si riportano di seguito gli aspetti maggiormente rilevanti della disciplina degli incarichi extraistituzionali contenuti nel Regolamento:

Art.2: prevede un elenco di **attività incompatibili** definite in base alle vigenti disposizioni di leggi nonché ai recenti orientamenti giurisprudenziali ed interventi interpretativi espressi in materia (ANAC/MIUR). In particolare, fermo restando il divieto di assumere altri rapporti alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, è fatta salva la possibilità per i docenti a tempo definito di svolgere anche con rapporto di lavoro subordinato l'attività di didattica e di ricerca presso l'Università o enti di ricerca esteri previa autorizzazione del Rettore (co.633 art.1 L.205/2017);

Art.3: individua le **attività compatibili che possono essere svolte senza autorizzazione (cd attività liberamente consentite)** fermo restando il rispetto degli obblighi istituzionali ed in assenza di conflitto anche potenziale con gli interessi dell'Ateneo, previa comunicazione al Direttore del Dipartimento di afferenza. Detta comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando la nuova modulistica disponibile sul sito web di Ateneo (<https://www.unina2.it/index.php/personale/modulistica2/docenti-ricercatori>) corredata da idonea documentazione.

Il Direttore del Dipartimento vigila sul rispetto dei compiti istituzionali e cura, ai fini del monitoraggio statistico, l'inoltro di dette comunicazioni all'UPDR prima dell'inizio delle attività.

Si evidenzia che dette attività non devono essere svolte con continuità e sistematicità o con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.

Al fine di garantire che l'attività di consulenza (*perizie e consulenze conferite dall'autorità giudiziaria e attività di collaborazione scientifica e consulenza*) sia espletata dai professori a tempo pieno in maniera occasionale e non abituale e in assenza di conflitto di interessi, le SS.LL, qualora siano titolari di partita IVA dovranno presentare, a cadenza semestrale, una dichiarazione, secondo la modulistica resa disponibile sul sito di Ateneo (<https://www.unina2.it/index.php/personale/modulistica2/docenti-ricercatori>), nell'ambito della quale indicano le attività svolte in regime di IVA.

Art.4: per le **attività esercitabili previa autorizzazione del Rettore**, si segnala che per ciascun anno solare possono essere autorizzati **massimo n.10 incarichi e nel limite complessivo di 250 ore annue**.

Si precisa inoltre che il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le remunerazioni per incarichi o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza nonché gli importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati, non deve essere superiore al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione, di cui all'art 3 del D.P.C.M del 23/03/2012 e s.m.i.



Art.5: Regola la procedura per il rilascio dell'autorizzazione. In particolare si evidenzia che: la richiesta di autorizzazione, predisposta utilizzando la nuova modulistica disponibile sul sito di Ateneo (<https://www.unina2.it/index.php/personale/modulistica2/docenti-ricercatori>) deve essere corredata dal parere favorevole del Direttore di Dipartimento nonché da idonea documentazione e deve essere presentata all'Amministrazione con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e comunque preliminarmente all'accettazione dell'incarico), pena l'irricevibilità delle stesse.

Il rilascio dell'autorizzazione o il suo diniego è di competenza del Rettore e va comunicato al soggetto richiedente entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorso il termine indicato l'autorizzazione si intende accolta se relativa ad incarichi da svolgersi presso soggetti pubblici, negli altri casi si intende negata. In caso di diniego l'interessato può presentare motivata richiesta di riesame.

Per gli incarichi pluriennali, è necessario rinnovare annualmente la richiesta di autorizzazione.

Si evidenzia infine che ai sensi dell' art.7 del Regolamento in caso di assenza della prescritta autorizzazione o qualora l'incarico si svolgesse con modalità o caratteristiche differenti da quelle autorizzate, salve le più gravi sanzioni, quali la revoca dell'autorizzazione e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente o ricercatore, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato all'incremento del fondo per la produttività o di fondi equivalenti.

L'omissione del versamento del compenso da parte dell'indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Si fa presente che la medesima procedura troverà applicazione anche nel caso in cui pervengano comunicazioni di compensi per l'Anagrafe delle prestazioni alle quali non corrisponda alcuna preventiva autorizzazione.

Il testo del Regolamento di cui sopra entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo di Ateneo, ad eccezione dei limiti in materia di cumulo e numero di incarichi previsti dall'art.4 e l'obbligo di presentazione della dichiarazione semestrale per i titolari di partita IVA di cui all'art.3, che, al fine di consentire agli uffici di effettuare le necessarie verifiche entrano in vigore a decorrere dal 01.01.2019.

Tanto premesso, le SS.LL. sono invitate alla massima osservanza del contenuto del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei professori e ricercatori che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione personale - docente - normativa interna - circolari (<https://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/regolamenti>) nonché della presente Circolare (<https://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/circolari>) e all'utilizzo della relativa modulistica.

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PADLISSO)

Unità Organizzativa Responsabile del procedimento: Ufficio Personale
Docente e Ricercatore
Sede: Via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marilena FERA
Dott.ssa Annunziata CATERINO Tel. 0815667051/60 -
Fax 081566706 Email: updr@unicampnia.it - Fax: 081-5667064